



**CAMERA DI COMMERCIO
MODENA**

Bando a sostegno dell'occupazione giovanile - Anno 2026

Art. 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Modena, nell'ambito delle funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro, attribuite dalla legge n. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, nonché delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, promuove una misura dedicata a sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) del territorio modenese che intendano assumere lavoratori, in particolare giovani.

Art. 2 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano ad **€ 200.000,00**.

La Camera di Commercio di Modena si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
- integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Art. 3 – Ambiti di intervento

Gli interventi di cui al presente bando dovranno riguardare **l'inserimento in azienda** o la **stabilizzazione di giovani** "under 35 anni" (età compresa **tra i 18 e 35 anni**), mediante:

1. attivazione di apprendistato;
2. assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
3. trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Per giovani under 35 si intendono coloro che, alla data di realizzazione dell'intervento (assunzione, stabilizzazione, a seconda dei casi), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni).

Sono **esclusi** i contratti di lavoro **intermittente** (c.d. "a chiamata") e di **somministrazione**.

La **sede di lavoro dovrà essere ubicata nella provincia di Modena** (sede legale e/o unità locale operativa dell'impresa).

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni le **imprese** appartenenti a **tutti i settori economici** che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, possiedano i seguenti **requisiti, a pena di esclusione**:

- 1) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
- 2) abbiano sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Modena. Tali localizzazioni – presso le quali devono essere impiegati i lavoratori subordinati - possono anche essere non aperte al pubblico (a titolo di esempio, uffici, magazzini, depositi);
- 3) siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive;
- 4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorrente dalla data di ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità a contributo. Si raccomanda, pertanto, di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuale, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;
- 5) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
- 6) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) non si trovino in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, non abbiano presentato domanda di concordato o non si trovino in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 8) non abbiano protesti a proprio carico;
- 9) non abbiano subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 10) i legali rappresentanti o gli amministratori del soggetto proponente la domanda di contributo, non abbiano subito condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- 11) mancata effettuazione di un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 5, del D. Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. Codice degli incentivi);
- 12) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
- 13) **abbiano stipulato**, a norma dell'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 (recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-

2026), **contratto assicurativo a copertura dei danni**, causati da calamità naturali ed eventi catastrofici, ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile.

Come anche chiarito dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 155/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024), l'oggetto della copertura assicurativa riguarda le seguenti immobilizzazioni materiali:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo di cui sopra **gli imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 c.c. (come previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Regime di erogazione dei contributi

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 del 13 dicembre 2023, n. 3118 del 10 dicembre 2024 e n. 717 del 27 giugno 2014 (prorogato al 31 dicembre 2029), relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare nell'arco di tre anni l'importo di € 300.000,00 (regolamento UE 2831/2023), di € 50.000,00 per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli (regolamento UE 3118/2024) e di € 40.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura (regolamento UE 717/2014).

Il rispetto dei suddetti massimali verrà verificato tenendo conto degli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma da tutte le imprese che eventualmente insieme ad esso costituiscono un'impresa unica. L'art. 2 par. 2 dei diversi regolamenti de minimis chiarisce che l'“**impresa unica**” è costituita dall'insieme delle imprese, fra le quali intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Art. 6 – Cumulo

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili:

- a) con eventuali altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;

- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Trattandosi di contributi senza collegamento a specifiche spese ammissibili individuate o individuabili, gli stessi sono cumulabili con altri aiuti senza costi ammissibili individuati o individuabili.

Art. 7 – Tipologia ed entità dei contributi

Le agevolazioni - conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 27/11/2025, n. 184 (recante il Codice degli incentivi) - consistono in un **contributo a fondo perduto**, nella forma del contributo in conto esercizio destinato al finanziamento di spese di gestione (art. 2 del citato decreto), a fronte della realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3 del bando ed **avranno un importo massimo di:**

- a) € **1.500,00** per ogni giovane under 35 anni inserito con contratto di apprendistato;
- b) € **2.000,00** per ogni giovane under 35 anni assunto a tempo indeterminato o il cui contratto sia trasformato da tempo determinato in tempo indeterminato.

Tali somme saranno incrementate di un importo di € **250,00** quale **premialità nel caso in cui l'impresa beneficiaria** sia in possesso del **rating di legalità**.

Sono finanziabili gli **interventi** realizzati nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2026 ed il 30 novembre 2026**; per data di realizzazione dell'intervento si intende la data di attivazione dell'attività lavorativa o di trasformazione del contratto (assunzione, stabilizzazione).

L'impresa potrà richiedere fino a due contributi tra quelli previsti, con un'unica domanda, fermo restando che si potrà richiedere un **solo contributo per lo stesso soggetto**: gli eventuali due contributi potranno, quindi, riguardare due distinti soggetti. Gli eventuali due contributi richiesti potranno riferirsi alla stessa tipologia di contratto o a due diverse tipologie.

Non sono ammesse sostituzioni nominative dei soggetti relativamente ai quali è stata presentata la richiesta di contributo.

Nell'ipotesi di **assunzioni a tempo parziale (part-time)**, l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente alla percentuale del rapporto di lavoro. La percentuale di lavoro a tempo parziale, per dare luogo al contributo, non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% dell'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, pena l'inammissibilità della domanda.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della **ritenuta d'acconto** del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Termini e modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere inviate a partire **dalle ore 10:00 di lunedì 2 novembre 2026** fino **alle ore 18:00 di lunedì 30 novembre 2026**, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di € 16,00 da assolvere in modo virtuale.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma ReStart: restart.infocamere.it

L'invio potrà essere effettuato anche da un intermediario.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Sul sito camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione-Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione**:

- 1) il modello generato dalla piattaforma ReStart dal titolo "richiesta di contributo", che **ha solo una funzione informatica**;
- 2) il **modello di domanda** disponibile sul sito camerale, che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante **a pena di esclusione** e che corrisponde **all'effettiva domanda di contributo**;
- 3) copia del **contratto di lavoro o di trasformazione controfirmato dal dipendente** e corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità dello stesso dipendente;
- 4) **comunicazione obbligatoria di assunzione** (copia del modello UNILAV presentato dall'impresa).

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti **saranno dichiarate inammissibili**.

La Camera si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg, **a pena di esclusione**.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola istanza di contributo (eventualmente ricomprendente due contributi, per due differenti dipendenti). Qualora la stessa impresa dovesse presentare più di un'istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.

Art. 9 – Concessione del contributo e obblighi per i beneficiari

L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avverrà entro il 18 dicembre 2026.

Il **contributo verrà assegnato con priorità** alle imprese secondo i **criteri** di seguito indicati e, a parità di punteggio, la graduatoria verrà determinata **dall'ordine cronologico di presentazione delle domande**:

Utilizzo di strumenti messi a disposizione dal sistema camerale, **compilati in data non antecedente al 1° gennaio 2026:**

Per la **Transizione energetica**, aver solto/aggiornato, al momento della presentazione della domanda, l'assessment **SUSTAINability** disponibile sul sito: <https://esg.dintec.it/sustainability.aspx>

Punti 5

Per la **Innovazione tecnologica**, aver svolto/aggiornato, al momento della presentazione della domanda:

- 1) l'assessment **SELFIA.0** disponibile sul sito:
<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese>
- 2) l'assessment **Cyber Check** disponibile sul sito:
<https://pidcybercheck.it/it/assessment/welcome>

Punti 5

Per l'**Internazionalizzazione delle imprese**, aver svolto/aggiornato, al momento della presentazione della domanda:

- 1) **DIGIT TEST** – (per analizzare le potenzialità on-line dell'impresa e per vendere all'estero), disponibile sul sito: <https://exportdigitale.promositalia.com/servizi/test-di-autovalutazione/progetto-assessment/assessment.kl>
- 2) **AI TEST** – (per valutare il grado di preparazione per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi per competere sui mercati internazionali), disponibile sul sito:
<https://exportdigitale.promositalia.com/servizi/test-di-autovalutazione/ai-test/ai-test.kl>
- 3) **SOCIAL TEST** – (per valutare l'efficacia dei Social dell'impresa), disponibile sul sito:
<https://exportdigitale.promositalia.com/servizi/test-di-autovalutazione/digit-social/test-social.kl>
- 4) **TOOL COMPETENZE** – (per valutare il livello di maturità dell'e-commerce dell'impresa), disponibile sul sito: <https://exportdigitale.promositalia.com/servizi/test-di-autovalutazione/tool-competenze/test-competenze.kl>

Punti 5

Punteggio massimo 15

Saranno escluse le domande spedite prima e dopo il termine previsto dall'art. 8 del presente Bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive possano essere gestite con modalità telematica.

A seguito dell'approvazione della graduatoria l'ufficio competente comunicherà, alla **casella PEC indicata sulla domanda** dai soggetti richiedenti, la concessione del contributo con l'indicazione del

CUP (Codice Unico Progetto) finalizzato al monitoraggio dell'incentivo ovvero l'esclusione dal beneficio con il motivo del rigetto.

Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dai precedenti articoli e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria.

La rendicontazione dovrà esser trasmessa **entro e non oltre il giorno 30 settembre 2027**. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione comporterà **la decadenza dal contributo**.

La rendicontazione **non** potrà essere presentata **prima del termine del periodo di prova dei lavoratori** per i quali si richiede il contributo, se previsto dal contratto, e, **comunque, non prima che siano trascorsi almeno 9 mesi dalla data di avvio dell'attività lavorativa o di trasformazione del contratto**.

I soggetti beneficiari dovranno inviare la rendicontazione, **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa**.

L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Restart: <https://restart.infocamere.it/>

La rendicontazione dovrà essere così composta:

- 1) il modello di richiesta rendicontazione con valenza puramente informatica;
- 2) copia, anche per estratto, del **Libro Unico del Lavoro** (o analoga documentazione ufficiale) riferito a tutti i mesi lavorati da cui si evinca la permanenza del contratto di lavoro oggetto del contributo (tale documento deve essere creato in formato PDF e firmato digitalmente in modalità Cades);
- 3) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1972, ove prevista.

Le imprese dovranno presentare un'unica rendicontazione, relativamente a tutte le agevolazioni richieste.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne darà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un ulteriore termine di 10 gg. per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione della documentazione.

Il contributo concesso verrà riparametrato nel caso in cui, in sede di rendicontazione, si verifichino **modifiche ai contratti che comportino una variazione in diminuzione dell'attività lavorativa** (es. da full-time a part-time). In questo caso, ai fini dell'erogazione del contributo, farà fede la situazione del lavoratore alla data dell'ultimo mese rendicontato.

La Camera di Commercio di Modena si impegna a liquidare ai beneficiari il contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali,

di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/04/2009, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 11 - Obblighi delle imprese beneficiarie

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza totale dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad essere operative ed attive, a tutti gli effetti, come da risultanze del Registro Imprese, al momento della presentazione della rendicontazione;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante gli interventi realizzati.

Art. 12 - Controlli

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 18/05/2020, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 13 – Revoca del contributo

Il contributo già concesso sarà revocato, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. Codice degli incentivi), in caso di:

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

- a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 12;
- b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
- d) rinuncia del contributo da parte del beneficiario, da inviare tramite comunicazione all'indirizzo PEC: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

In caso di revoca del contributo, verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

Art. 15 - Informativa privacy

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it

Art. 16 - Trasparenza

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.